



Determinazione 2026 – Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura del servizio annuale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, e gestione adempimenti relativi alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – Triennio 5.5.2026-4.5.2029.
Codice CIG: BB7DCD3DCD

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, emanato con Decreto del Presidente dell’Istituto 27 gennaio 2005, n. 2;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” emanato con decreto del Presidente dell’Istituto del 15 gennaio 2008, n.1;

Visto il bilancio di previsione 2026 approvato dal C.d.A. in data 23 ottobre 2025 con deliberazione n. 57;

Visto l’Atto Dispositivo del Presidente dell’Istituto del 29 aprile 2026, n. 6, con il quale viene approvato l’affidamento del servizio triennale, dal 05/05/2026 al 04/05/2029, di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e gestione adempimenti relativi alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali, ai sensi del D. Lgs. n° 81/08, a favore della Politecnos Soc. Coop. per il prezzo complessivo offerto di € 11.000,00 (undicimila/00) oltre IVA come per legge;

Dato atto del comma 1 dell’art. 17 D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Dato atto che l’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che si è proceduto in particolare nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,2,3,5 e 16 del D. Lgs. 36/2023 in materia di Conflitto di Interessi;

Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 *“Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e successive modifiche e/o integrazioni;

Visto in particolare l’art. 31 del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni che, al comma 4, prevede, in merito al servizio di prevenzione e protezione, che *“il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32”*;



Vista l'assenza di Personale dipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 32;

Rilevato preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di cui trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00, per cui questo Ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:



- o in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- o con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Ritenuta l'opportunità di applicare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che in data 29.4.2026 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 3.5.2026 alle ore 23:59), con prot. n. 4937, tramite la piattaforma telematica MePA, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola all'operatore economico Politecnos Soc. Coop., con sede legale in Via Treves, n. 9 – 61032 Fano (PU), CF/P.IVA 02391460413;

Visto il report della procedura n. 6283063, generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti (04.05.2026, prot. n. 5043);

Verificata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) la presenza di un Accordo Quadro relativo alla fornitura del servizio in oggetto, il cui costo è però superiore a quello proposto dall'operatore economico interpellato, al quale verrà comunicato che qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, anche successive al presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli dello stesso, se il Contraente non acconsente alla corrispondente modifica delle condizioni, anche economiche, il Committente ha diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, con preavviso di gg. 10, riconoscendo al Contraente esclusivamente il compenso relativo alle prestazioni effettivamente già svolte e/o proporzionale alla durata del servizio;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare al sopracitato operatore economico Politecnos Soc. Coop., con sede legale in Via Treves, n. 9 – 61032 Fano (PU), CF/P.IVA 02391460413, la fornitura in parola per un importo triennale complessivo di € 11.000,00 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo triennale di € 13.420,00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, e l'operatore economico risulta particolarmente affidabile ed in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto di assumere idonei impegni di spesa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



DETERMINA

Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Politecnos Soc. Coop., con sede legale in Via Treves, n. 9 – 61032 Fano (PU), per un importo complessivo triennale pari a € 11.000,00 oltre IVA come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizi finanziari di esigibilità: 2026-2027-2028

Capitolo: 1.1.3/119

Descrizione: *“Oneri per speciali incarichi”*

Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Inoltre sono stati visti gli esiti positivi delle verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione, con modalità semplificata, mediante acquisizione dei seguenti certificati:

- DURC dell'operatore economico Politecnos Soc. Coop., con sede legale in Via Treves, n. 9 – 61032 Fano (PU), n. 50445757 emesso dall'INAIL con scadenza validità il 20.08.2026;



- Verifica dell'assenza di annotazioni su Casellario ANAC, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'Anac;

Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice stesso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Antonella Maiorello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)